

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5145

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHEZZI, MINUCCI, PALLANTI, ALINOVİ, LODI FAUSTINI
FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, PICCHETTI,
REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO**

Presentata l'11 ottobre 1990

**Norme per l'estensione alle imprese artigiane della disciplina
del trattamento straordinario di integrazione salariale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo che sottoponiamo all'attenzione della Camera tratta dell'estensione a parte del comparto artigiano degli interventi straordinari di integrazione salariale. Partiamo, per esattezza, dalla constatazione dell'attuale inoperatività, in linea di massima, per le aziende artigiane, di importanti istituti di sicurezza sociale, quali, appunto, quelli che assicurano forme di continuità del reddito ed i prepensionamenti: ma, in particolare, volgiamo la nostra attenzione ai casi in cui i livelli di occupazione dell'impresa artigiana — sempre esposti ai contraccolpi delle oscillazioni di mercato — risentono in modo specifico del flusso delle commesse provenienti da altre e maggiori imprese. Ne

derivano oggi, in queste più circoscritte ipotesi, ulteriori ingiustizie, vuoi per l'artigiano, vuoi per i suoi dipendenti: come quando, ad esempio, si tratta di lavorazioni compiute nell'« indotto » di una grande impresa in crisi, e, mentre questa e i suoi dipendenti possono fruire della cassa integrazione, non ne possono invece profittare l'impresa artigiana ed i lavoratori che in essa sono attivi.

La proposta in esame è pertanto — sotto un più ampio profilo politico — un eloquente esempio della possibilità di trovare, in sede di riforma e di coerente sviluppo dello stesso ordinamento vigente, nuove convergenze ed intese, su terreni estremamente concreti, tra lavoro dipendente, imprenditoria diffusa e lavoro au-

tonomo. Già avanzata nei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della proposta di legge Ghezzi ed altri, di cui all'atto Camera n. 2324 della legislatura in corso, e sostanzialmente ripresa dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unificato (approvato dal comitato ristretto) di nuove norme « in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione ecc. » (atto Camera n. 3497 e collegati), la proposta stessa non è preclusiva, per altro, della possibilità di provvedere in futuro, e tenendo conto anche di determinati aspetti ed esperienze di rilievo sindacale, ad estendere al comparto artigiano anche forme di intervento di integrazione salariale ordinaria.

Oggetto della presente proposta è dunque la possibilità di ottenere il trattamento di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese artigiane del settore manifatturiero aventi una determinata consistenza ed operanti nel cosiddetto « indotto » dell'impresa committente, quante volte le contrazioni o sospensioni della loro attività siano determinate da analoghe vicende che giustificano l'intervento della cassa integrazione riguardo alla committente stessa. La nozione di « indotto », la cui rilevanza giu-

ridica è, a tutt'oggi, soltanto indiretta (potendosi desumerla, in modo variabile, dall'esistenza di rapporti di committenza variamente qualificati: dai contratti d'opera all'appalto, dalla compravendita alla somministrazione, fino a contratti atipici), viene precisata, a questo scopo, facendosi riferimento ad un indicatore di agevole individuazione, consistente nell'esistenza di una « influenza gestionale prevalente » di un'impresa sull'altra: indicatore che si assume comprovato quando il flusso del fatturato emesso dall'imprenditore destinatario delle commesse verso il committente abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del suo fatturato complessivo (ciò che può facilmente evincersi da dichiarazioni dello stesso destinatario delle commesse la cui veracità è sanzionata per legge, vale a dire dall'elenco dei clienti e fornitori che deve essere allegato, per diritto vigente, alla dichiarazione annuale dell'IVA).

Per un più stretto adeguamento alla realtà dell'organizzazione produttiva, la presente proposta estende la nuova disciplina anche ai consorzi e alle associazioni consortili di imprese artigiane, quando si verifichino, per loro, i citati presupposti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane del settore manifatturiero con almeno tre prestatori di lavoro assunti a tempo indeterminato, che procedono a sospensioni o contrazioni della propria attività in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influenza gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria.

3. Le presenti norme sono estese ai consorzi e alle associazioni consortili di imprese artigiane per le quali si verificano i presupposti di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma, il fatturato di riferimento definito al comma 2 è costituito dalla somma del fatturato delle singole imprese costituenti il consorzio o l'associazione.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 240 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1991-1993, all'uopo utilizzando quota parte dello stanziamento iscritto nella rubrica Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce: « Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro ».